



# COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

37035 - P.zza A. Moro 5 - Tel. 0456550444 - Fax 0456550533

Cod. Fiscale 00540670239 e-mail: segreteria@comune.sangiovanniilarione.vr.it

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DAL 07.01.2022 AL 30.06.2025

### Art. 1 - Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie site nel territorio del Comune di San Giovanni Ilarione (d'ora in avanti denominato per brevità anche Stazione Appaltante), dai punti di raccolta alle sedi scolastiche e relativo percorso inverso, da effettuarsi da parte della Ditta appaltatrice (d'ora in avanti denominata brevità anche Ditta), sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato "Piano di Trasporto e Linee di percorrenza".

E' escluso dall'appalto il servizio di accompagnamento.

2. La percorrenza prevista è di km. 72.000 per anno scolastico (10 mensilità). È prevista una franchigia sulla percorrenza annua (per anno scolastico) del 5% in più o in meno; oltre tale franchigia, il corrispettivo totale sarà rivisto in base al costo chilometrico offerto, sulla base dei chilometri effettivamente percorsi che possono variare in base alle iscrizioni ed agli orari stabiliti dall'Autorità scolastica.

3. Nel costo del servizio sono comprese uscite/gite connesse alle attività didattiche organizzate dalla Scuola e/o dal Comune, così suddivise:

- nel periodo dal 07.01.2022 al 30.06.2022, relativo a parte dell'anno scolastico 2021-2022, n..8 uscite/gite per una percorrenza massima totale di 400 km;
- negli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, n.15 uscite/gite per una percorrenza massima totale di km 800/anno scolastico.

Si considera "n.1 uscita/gita", sia che venga utilizzato un solo pullman, sia che vengano utilizzati tutti i n.3 pullman a disposizione, da effettuare, al di fuori degli orari del trasporto scolastico, nell'arco della giornata.

4. Gli alunni trasportati, per anno scolastico, sono circa 190, di cui circa 55 della scuola dell'infanzia.

5. Il trasporto deve essere effettuato con n. 3 automezzi abilitati al trasporto scolastico da 32 a 44 posti. Almeno uno degli automezzi deve essere predisposto per il trasporto di persone con disabilità (pedana)
6. Le condizioni di esercizio di cui al presente capitolato possono essere modificate a giudizio della Stazione Appaltante, valutato il pubblico interesse. Per modifiche alle condizioni di esercizio si intende:
  - Istituzione di nuovi tragitti e/o prolungamento/riduzione di tragitti esistenti;
  - Soppressione di tragitti esistenti e/o riduzione di percorsi di tragitti esistenti;
  - Ogni altra variazione del programma di esercizio;
  - Diversa articolazione settimanale del servizio (su 5 o 6 giorni settimanali);

## **Art. 2 Disciplina normativa del servizio**

1. Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale nelle seguenti disposizioni:
  - ✓ L. R. Veneto 2 aprile 1985 n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio”, e ss.mm.ii.;
  - ✓ D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, ss.mm.ii.
2. Tale servizio rientra tra i servizi di trasporto autorizzati, e precisamente tra quelli atipici – ai sensi della L. R. Veneto 14 settembre 1994 n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”, della L. R. Veneto 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e della L. R. Veneto 3 aprile 2009 n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” e modifica dell’art. 4 della L.R. del Veneto 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”, e dalla L. R. Veneto 18 marzo 2011 n. 7 “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2011” regolati dalle norme vigenti in materia, tra cui:
  - ✓ il D.M. Trasporti 18 aprile 1977 “Caratteristiche costruttive degli autobus”, ss.mm.ii.;
  - ✓ il D.M. Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 “Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali” e ss.mm.ii.;

- ✓ il D.M. Trasporti 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, e ss.mm.ii.;
  - ✓ il D.M. Infrastrutture e Trasporti 23 dicembre 2003 “Uso, destinazione e distrazione degli autobus”, e ss.mm.ii.;
  - ✓ il D. Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 “Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali” e successivo D.M. Infrastrutture e Trasporti 28 aprile 2005 n. 161 “Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal D. Lgs. 478/2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci” e ss.mm.ii.;
  - ✓ L. 1° agosto 2003 n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.
3. Il servizio dovrà in ogni caso essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, delle norme del Codice della Strada (di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e ss.mm.ii.) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), del Codice Civile e di Procedura Civile nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi, nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili e delle vigenti disposizioni normative in materia appalti pubblici tra cui il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) ed il R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
- Il servizio dovrà inoltre rispettare le Linee guida e disposizioni in materia di trasporto scolastico al fine di salvaguardare la salute pubblica ed in particolare per contrastare la diffusione del virus Covid19.
4. L’aggiudicatario deve comunque usare nella conduzione e nell’espletamento del servizio la diligenza del “buon padre di famiglia”, ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile.
5. L’aggiudicatario si impegna ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto, assicurando il rispetto di tutte le norme di leggi e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato.

### **Art. 3 Carattere del servizio di trasporto scolastico**

1. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico” e per nessun motivo deve essere sospeso (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15 (“Sospensioni accidentali e temporanee del servizio”) né tantomeno interrotto o abbandonato.
2. Il servizio stesso deve, pertanto, essere garantito sempre e comunque dalla Ditta anche successivamente all’eventuale revoca o risoluzione dell’appalto da parte della Stazione Appaltante o al recesso unilaterale di quest’ultima nei casi previsti nel presente Capitolato e/o dalle vigenti norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia, per il periodo richiesto dalla Stazione Appaltante stessa e, comunque, strettamente necessario per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario.
3. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Ditta è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
4. La Ditta, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuta ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla L. 146 del 12 giugno 1990 e ss.mm.ii., dandone tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate. Qualora la Ditta agisca in difformità a quanto previsto dalla normativa in materia, la Stazione appaltante potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 23 “Vigilanza controllo e penalità” ed eventualmente alla risoluzione del contratto salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni derivanti anche dall’esecuzione d’ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore.

### **Art. 4 Durata dell’appalto**

1. L’appalto ha durata per il periodo che va dal 7 gennaio 2022 al 30 giugno 2025.
2. Le date di attivazione, termine e sospensione del servizio saranno comunicate, dalla Stazione appaltante alla Ditta appaltatrice, tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito, per ciascuna tipologia di scuola, dall’Istituzione scolastica e dalle esigenze d’istituto dalla stessa manifestate.
3. Il servizio si articola su 10 mesi/anno: gennaio-giugno e settembre-dicembre.
4. L’Impresa aggiudicataria sarà obbligata, se ricorre il caso, allo scadere del termine finale, a proseguire l’esecuzione del contratto per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi

successivi alla scadenza del contratto di servizio, alle stesse condizioni contrattuali, nell'eventualità che l'Ente non abbia provveduto ad aggiudicare un nuovo appalto.

#### **Art. 5 Articolazione giornaliera del servizio**

1. L'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio con mezzi e personale propri, secondo l'articolazione giornaliera determinata dall'Amministrazione Comunale, su indicazione della Autorità scolastica durante tutto l'anno scolastico.
2. Il percorso e le relative fermate sono determinate dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere non vincolante della ditta che svolge il servizio, con riferimento al numero di studenti trasportati e alle località di residenza degli stessi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interpellare la ditta che svolge il servizio per elaborare i percorsi, al fine di ridurre al minimo la permanenza degli alunni sui mezzi di trasporto.
3. Il servizio richiede l'utilizzo di n. 3 autobus, con una disponibilità da 32 ad un massimo di 44 posti a sedere, oltre a quello riservato al conducente e all'accompagnatore, per tutti i giorni del calendario scolastico, dal lunedì al venerdì con orario antimeridiano e post-meridiano, e il sabato con orario antimeridiano.

#### **Art. 6 Prescrizioni e requisiti**

1. Il servizio di trasporto deve avvenire nel rispetto della vigente normativa, con automezzi in proprietà o nella regolare disponibilità dell'aggiudicatario, idonei all'uso, in perfetta efficienza, dotati dei requisiti di legge, coperti da polizza di assicurazione R.C.A., tassa di possesso e carta di circolazione, con annotate le revisioni previste dalla legge.
2. I tre automezzi utilizzati per il servizio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  - Almeno uno degli automezzi deve essere predisposto per il trasporto di persone con disabilità (dotato di pedana);
  - Tutti gli automezzi dovranno essere stati immatricolati per la prima volta dopo l'anno solare 2011 ed essere già in disponibilità della Ditta appaltatrice;
  - Tutti gli automezzi dovranno corrispondere almeno alla categoria EURO 5.

#### **Art. 7 Obblighi e oneri della ditta che svolge il servizio**

1. L'aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, dovrà attenersi scrupolosamente agli accordi pattuiti con la Stazione appaltante, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da altri organismi o soggetti a vario titolo coinvolti.

2. L'aggiudicatario deve:

- Avere un unico ufficio operativo con facoltà decisionale sull'utilizzo di tutto il parco mezzi per tutta la durata dell'appalto. Il recapito dell'ufficio unico operativo dovrà essere fornito al Comune di San Giovanni Ilarione (VR) almeno 10 (dieci) giorni prima dell'avvio del servizio
- Impiegare, per l'espletamento del servizio n. 3 mezzi, così come indicato nel capitolato d'appalto all'art. 1.5 adeguati alla morfologia del territorio (montano), alle dimensioni delle strade di percorrenza ed in generale alle caratteristiche organizzative del servizio;
- Utilizzare automezzi conformi alle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico e che siano in proprietà o nella disponibilità giuridica dell'aggiudicatario per almeno tutta la durata dell'appalto;
- Garantire tutti i mezzi necessari per assicurare il servizio di trasporto, che non potrà iniziare prima dei 60 minuti antecedenti all'orario di inizio delle lezioni della scuola di destinazione; gli alunni non potranno essere accompagnati presso la scuola con anticipo superiore a 30 minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni;
- Mantenere i mezzi efficienti, in buono stato di manutenzione e funzionamento;
- Utilizzare automezzi dotati di freno elettrico;
- Utilizzare mezzi dotati degli impianti di climatizzazione e di preriscaldatore autonomo ad acqua;
- Sostenere ogni onere diretto ed indiretto per il regolare funzionamento ed utilizzo dei mezzi di trasporto, così come per il loro ricovero e custodia, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico;
- Apporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo ben visibile, un cartello con la dicitura "Comune di San Giovanni Ilarione – Servizio Trasporto Scolastico," apponendo allo stesso un contrassegno identificativo del mezzo stesso, al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell'utenza della linea di riferimento;
- Curare la pulizia esterna dei mezzi, assicurare la pronta sostituzione di parti di carrozzeria che possono arrecare danno agli utenti (vetri rotti, sedili fuori uso) e provvedere alla pulizia quotidiana ordinaria degli interni degli automezzi;
- Provvedere, con proprie risorse e prodotti, alla pulizia ordinaria interna giornaliera ed alla sanificazione anticovid-19 quotidiana come previsto dalle leggi sanitarie e normative vigenti o che verranno emanate, per tutta la durata del presente contratto;

- La ditta dovrà mettere a disposizione tutta l'attrezzatura e il materiale necessario affinché il servizio di trasporto possa essere eseguito in sicurezza sia per gli operatori che per i passeggeri (es. strumenti e prodotti per la sanificazione) e attenersi, a proprie spese, purchè queste non incidano per una percentuale superiore al 5% del costo complessivo dell'appalto, scrupolosamente alle direttive e normative nazionali, regionali, provinciali e comunali in special modo durante periodi di emergenza sanitaria o altri casi simili.
- Provvedere all'immediata sostituzione dei mezzi che si dovessero trovare in situazioni di guasto improvviso o incidentati, che dovessero pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- Provvedere alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, in tempo utile per l'esecuzione del servizio;
- Far osservare gli obblighi che fanno capo al conducente del mezzo, di cui al successivo art. 8;
- Stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile derivanti dall'espletamento del servizio di cui all'Art. 17 del presente capitolato;
- Individuare un responsabile, referente delle prestazioni di cui al presente capitolato, per mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- Fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti impiegati nel servizio;
- Garantire, per tutto l'arco giornaliero di effettuazione del servizio, la presenza o la pronta reperibilità di propri operatori, al fine di poter apportare tempestivamente le modifiche necessarie, comunicate via telefono, fax, posta elettronica dal competente ufficio comunale, al programma di trasporto scolastico giornaliero e extrascolastico che si rendesse necessario;
- Custodire in apposito immobile/autorimessa di cui abbia o si impegni ad avere, almeno 10 (dieci) giorni antecedenti la data fissata di inizio del servizio, senza computare a tal fine il giorno di inizio del servizio – naturali, successivi e continui – la disponibilità giuridica (a mezzo di proprietà, locazione o altra forma di possesso giuridicamente vincolante). Detto sito/immobile dovrà essere ubicato al massimo a km. 30 dal perimetro del territorio comunale e dotato di adeguati accorgimenti tecnici finalizzati ad ostacolarne l'intrusione dall'esterno (quali a mero titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli chiusi, ecc.). E' data facoltà alla Ditta di sostituire il/i sito/i immobile/i con altro/i, di cui abbia la disponibilità giuridica. Dei predetti casi di sostituzione, la Ditta appaltatrice dovrà dare tempestiva comunicazione, per iscritto, alla Stazione appaltante, entro e non oltre venti giorni dalla sostituzione;

- Osservare ed adeguare le disposizioni che saranno emanate dagli Enti/Autorità/Organi competenti in ordine alle dotazioni di mezzi di protezione tecnica, sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e degli interventi e dai necessari controlli sanitari;
- La ditta dovrà mettere a disposizione degli autisti e degli utenti, su ogni mezzo, del gel sanificante mani in dispenser e mascherine chirurgiche o di altra categoria superiore per il proprio personale.
- Rispettare le misure indicate nel documento unico della valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), allegato al presente capitolato.

#### **Art. 8 Obblighi del conducente del mezzo**

1. Il conducente deve essere munito della prescritta abilitazione professionale in corso di regolare validità.
2. In considerazione della particolarità dell'utenza trasportata, costituita da minori, deve usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa dei bambini dal mezzo, affinché avvengano nelle condizioni di massima sicurezza.
3. Durante il trasporto il conducente deve assicurarsi che tutti gli utenti siano regolarmente seduti, con le cinture allacciate nei mezzi con cinture in dotazione, segnalando, anche per iscritto, alla Stazione appaltante comportamenti scorretti nei confronti dei passeggeri e del personale impiegato nel servizio non consoni a garantire le normali condizioni di svolgimento del servizio stesso.
4. Durante lo svolgimento del servizio gli è vietato:
  - Assumere comportamenti non conformi ai canoni di correttezza e irreprensibilità;
  - Fare schiamazzi e usare gesti e parole volgari, anche nell'intento di richiamare all'ordine gli utenti;
  - Far salire sul mezzo persone estranee al servizio, nonché utenti non in possesso di regolare abbonamento (o documentazione equipollente) al trasporto scolastico;
  - Trasportare persone in numero superiore a quanto consentito dalla carta di circolazione;
  - Fumare sull'autoveicolo;
  - Portare animali sull'autoveicolo;
  - Deviare il percorso per esigenze personali o diverse da quelle comunicate alla Amministrazione Comunale.

- Effettuare, come meglio specificato e descritto nell'art. 7 "Obbligo e oneri della ditta che svolge il servizio" – punto 2 – la pulizia giornaliera ordinaria e la sanificazione giornaliera dei mezzi in base alle disposizioni igienico sanitarie;
5. Il personale è tenuto ad indossare contrassegni di riconoscimento forniti dall'aggiudicatario.

## **Art. 9 - Personale**

1. La Ditta, nello svolgimento del servizio, oltre che dei conducenti degli automezzi, deve avvalersi di personale numericamente e professionalmente adeguato, con mansioni di tipo:
  - ✓ amministrativo, per il regolare assolvimento degli adempimenti burocratici nei confronti della Stazione appaltante e per la gestione dei rapporti con l'utenza, l'Istituzione scolastica e la Stazione appaltante stessa;
  - ✓ tecnico-operativo, per il regolare espletamento dei compiti e delle funzioni di seguito specificate.
2. Con particolare riferimento al personale tecnico-operativo, la Ditta dovrà avvalersi di un responsabile tecnico, preposto alla sorveglianza e alla direzione tecnica del personale impiegato dalla Ditta nello svolgimento del servizio. Detto Responsabile dovrà essere sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio ai recapiti (telefonici e di sede) comunicati dalla Ditta, con il compito di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione del servizio, nonché di vigilare affinché lo stesso venga svolto nel rispetto della normativa in materia e delle disposizioni del Capitolato. Detto responsabile dovrà tenere costantemente aggiornata, anche con rapporti scritti, la Stazione appaltante sull'andamento del servizio, segnalando, ove del caso, eventuali criticità manifestatesi.
3. Tutto il personale impiegato dalla Ditta nel presente appalto dovrà essere in possesso dei requisiti psico-fisico-attitudinali previsti dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia per l'espletamento dei compiti assegnati nell'ambito del servizio e, ove previsto dalla vigente normativa, essere sottoposto alle visite sanitarie periodiche. La Ditta si obbliga a verificare il perdurare delle predette condizioni in tutto l'arco temporale di vigenza del servizio in questione, provvedendo alla sostituzione immediata del personale al venir meno delle stesse.
4. Tutto il personale suddetto dovrà, altresì, dare idonea garanzia di serietà, educazione oltre che di competenza tecnica. Tale obbligo postula che durante l'espletamento del servizio dovrà essere dimostrato un comportamento serio, professionale, composto negli atteggiamenti, rispettoso e riguardoso nei confronti dell'Autorità comunale, di quella scolastica, dei genitori degli alunni trasportati e degli alunni stessi. La Ditta si impegna a

richiamare e – se del caso – a sostituire i dipendenti che non osservino tale condotta. Le segnalazioni e le richieste della Stazione appaltante in questo senso sono da considerarsi impegnative per la Ditta, rispondendo direttamente quest'ultima nei confronti dell'Autorità comunale che, nella fattispecie, potrà applicare le sanzioni previste nel presente Capitolato.

5. E' fatto obbligo alla Ditta di produrre, prima dell'inizio del servizio, certificato di idoneità secondo la normativa vigente, copia conforme all'originale delle patenti di guida (per i conducenti), dei documenti di identità in corso di validità, dei contratti di lavoro di tutto il personale impiegato nel servizio specificando, nei contratti stessi, il contratto di categoria applicato, nonché di dimostrare di essere in regola con gli obblighi statuiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, ossia:
  - ✓ aver individuato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  - ✓ aver effettuato la valutazione dei rischi per l'attività oggetto dell'appalto e di aver redatto il relativo documento.
6. La Ditta ha l'obbligo di osservare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi in vigore durante l'appalto, aventi diretta connessione con il servizio previsto dal presente Capitolato.

#### **Art. 10 - Gestione dei rapporti con l'utenza**

1. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice comunicare direttamente con l'utenza relativamente ad aspetti organizzativi inerenti la gestione operativa del servizio, con riferimento sia alla raccolta che al trasporto e riconsegna dell'utente.
2. A tal fine, la Ditta appaltatrice dovrà in particolare:
  - ✓ attenersi scrupolosamente agli accordi stipulati con la Stazione appaltante, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da altri organismi o soggetti;
  - ✓ predisporre e/o curare, nei tempi previsti, l'aggiornamento del Piano di Trasporto e delle Linee di Percorrenza in collaborazione con gli uffici comunali;
  - ✓ mettere a disposizione della Stazione appaltante, delle famiglie e dell'Istituzione scolastica, prima dell'inizio del servizio, un recapito telefonico dei conducenti, del responsabile tecnico e del personale amministrativo della Ditta. Le figure predette dovranno rendersi sempre reperibili nei giorni ed orari di svolgimento del servizio per ogni informazione e/o notizia che i soggetti suddetti abbiano necessità di acquisire o che agli stessi debba essere

- resa nota in merito all'espletamento del servizio (come ad esempio le comunicazioni riguardanti: ritardi, anticipi e sospensioni del servizio, assenza dell'utenza, variazione di itinerari per cause impreviste e/o imprevedibili e quant'altro possa creare disagio o pregiudizio al regolare svolgimento del servizio;
- ✓ curare, nei tempi richiesti dalla Stazione appaltante, la consegna del tesserino o di altro documento di riconoscimento predisposto dalla Stazione appaltante stessa, che dà diritto al servizio, chiedendone l'esibizione al momento del trasporto;
  - ✓ curare, altresì, nei tempi richiesti dalla Stazione appaltante, la consegna agli utenti delle comunicazioni emesse dalla Stazione appaltante stessa in merito al servizio di trasporto scolastico;
  - ✓ tenere i contatti con l'Istituzione scolastica e con le famiglie per ogni e qualsiasi problematica inerente il regolare espletamento dell'attività didattica che possa insorgere nella giornata di servizio e che comporti eventuali pregiudizi al rispetto degli orari di percorrenza.
3. La Stazione appaltante provvede, in ogni caso, a mezzo dei propri Uffici amministrativi, a:
- ✓ curare le iscrizioni al servizio ed emettere i relativi tesserini/documenti di riconoscimento nonché predisporre l'elenco degli utenti autorizzati con i relativi recapiti abitativi e telefonici. Tali elenchi e/o tesserini/documenti saranno costantemente aggiornati secondo le nuove richieste o disdette di fruizione del servizio;
  - ✓ comunicare alla Ditta appaltatrice eventuali variazioni al calendario scolastico, apportate in corso d'anno dall'Istituzione scolastica.

#### **Art. 11 - Utenti diversamente abili**

7. La Ditta appaltatrice si impegna a garantire l'accesso al servizio di utenti diversamente abili. Almeno uno degli automezzi deve essere dotato dell'equipaggiamento necessario per il trasporto di persone con disabilità (pedana).

#### **Art. 12 - Cauzione definitiva**

1. La cauzione definitiva dovrà essere prestata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, o in caso di maggiore ribasso commisurata secondo quanto stabilito dal medesimo articolo, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta del contraente con le modalità indicate all'art. 93 commi 2 e 3, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia

- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore..
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
  3. La garanzia viene svincolata al termine del periodo contrattuale e, comunque, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali ed in assenza di cause ostative.
  4. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente:
    - ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
    - ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
    - ✓ l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
  5. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della Ditta appaltatrice di proporre azione innanzi all'autorità competente.
  6. La garanzia fidejussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

### **Art. 13 - Corrispettivo**

1. Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato verrà effettuato, a mezzo di mandato di pagamento al Tesoriere e con le modalità impartite dalla Ditta stessa, sulla base dei chilometri mensili stimati (pari a 7.200 Km mensili) e previa presentazione di regolari fatture elettroniche a scadenza mensile posticipata, riportanti il mese di svolgimento del servizio.
2. Si precisa che i chilometri stimati, ai fini del calcolo del corrispettivo, non tengono conto degli spostamenti tecnici da e per il deposito (anche nel caso delle uscite didattiche) effettuati oltre il perimetro del territorio comunale.
3. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento di regolare fattura al Protocollo della Stazione appaltante corredata di:
  - ✓ regolare prospetto riepilogativo settimanale, distinto per plesso, giorni di percorrenza, corse e numero dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun mezzo. La quantificazione dei chilometri è stata determinata prendendo come inizio e fine i plessi

serviti per ciascuna linea (come meglio specificato nel piano di trasporto/linee di percorrenza).

Sono fatte salve eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, da verificarsi puntualmente in contraddittorio tra le parti, nel numero dei chilometri quantificati ad inizio dell'anno scolastico, qualora nel corso dell'anno scolastico stesso intervengano eventi (quali: scioperi, chiusura dei plessi, doppie corse, ecc.) straordinari, imprevisi e/o imprevedibili, determinanti modifiche all'ordinaria percorrenza.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare la possibilità di articolare l'orario scolastico di uno o più edifici scolastici su cinque giorni, anziché su sei, con conseguente riduzione del numero di chilometri realmente effettuati nell'anno scolastico. Di tale diversa articolazione del servizio verrà data comunicazione alla ditta prima dell'inizio dell'anno scolastico.

- ✓ regolare dichiarazione a firma dell'autista di cui all'allegato del presente capitolato attestante la perfetta efficienza d'uso del veicolo condotto. Tale dichiarazione dovrà, comunque, pervenire in originale – a cura della Ditta – all'Ufficio Protocollo della Stazione appaltante entro il 5° (quinto) giorno di servizio del mese successivo a quello della fattura.

La data di pagamento deve intendersi quella coincidente con la data di trasmissione del mandato di pagamento al Tesoriere comunale.

4. La Stazione appaltante provvede, in ogni caso, al pagamento delle fatture nei termini suindicati nulla pervenendo, da parte dei competenti uffici della Stazione appaltante, in merito ad eventuali difformità nell'utilizzo dei mezzi rispetto alle prescrizioni del Codice della Strada ed alle caratteristiche tecniche dichiarate in sede di gara al fine dell'acquisizione del punteggio relativo all'offerta tecnica.
5. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti nei confronti della Ditta nel caso in cui:
  - ✓ non siano soddisfatti tutti congiuntamente i requisiti documentali previsti nel presente articolo per la liquidazione del corrispettivo;
  - ✓ si verifichi l'ipotesi prevista al successivo art. 18 "Subappalto".
6. È responsabilità della Ditta comunicare per iscritto alla Stazione appaltante tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta liquidazione del corrispettivo nonché ogni e qualsivoglia loro variazione.

La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al momento della stipula del contratto il conto corrente dedicato e i soggetti delegati ad operare sullo stesso ai fini della disciplina regolante la tracciabilità dei pagamenti ex legge 136/2010.

#### **Art. 14 - Revisione dei prezzi**

1. Il prezzo fissato in sede di aggiudicazione si intende valido ed immutabile per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto. Con detto corrispettivo la Ditta appaltatrice si intende del tutto compensata per il servizio reso, senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente Capitolato.

#### **Art. 15 - Sospensioni accidentali e temporanee del servizio**

1. La Ditta appaltatrice non potrà, per nessuna ragione, sospendere, interrompere o abbandonare, anche parzialmente, il servizio di propria iniziativa.
2. E' tuttavia consentita la sospensione parziale del servizio solo nel caso in cui non sia possibile espletarlo per cause improvvise di forza maggiore, occorse nella stessa giornata di servizio, derivanti da eventi non previsti né prevedibili né tantomeno imputabili alla Ditta.
3. In tal caso è fatto obbligo alla Ditta darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante, alle Istituzioni scolastiche ed alle famiglie interessate, provvedendo altresì ad individuare ed adottare le misure organizzative ritenute più idonee al fine di garantire, per quanto possibile e nel limite della situazione contingente, la regolare prosecuzione del servizio con ogni onere ed incombenza a proprio carico. In ogni caso la sospensione del trasporto non dovrà essere estesa al giorno successivo; in difetto la Stazione appaltante potrà attuare la risoluzione del contratto.
4. Entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta interruzione, la Ditta dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'effettiva causa di forza maggiore.
5. qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di impercorribilità o pericolosità dovuta a neve, ghiaccio o altre cause di forza maggiore, gli autisti, al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, sentita la ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, e comunicato immediatamente al Comune, stabiliscono se sia possibile o meno effettuare il trasporto oppure raggiungere determinate località, sia nel percorso di andata che in quello di ritorno. In questi casi l'ufficio del Comune può non essere oggettivamente in grado di fornire all'utenza un'informazione tempestiva.
6. Nel caso di impossibilità di effettuare il trasporto al ritorno, verrà comunque garantita la custodia dei bambini a scuola e i genitori saranno informati sulle modalità del ritiro dei propri figli o dalla scuola stessa o dagli uffici comunali.
7. In presenza di neve e/o ghiaccio i genitori sono tenuti a verificare la funzionalità del servizio di trasporto di andata senza abbandonare i minori alle fermate e accertarsi del servizio di

ritorno a casa telefonando all'ufficio Istruzione del Comune o alla scuola di appartenenza che verrà debitamente informata sullo stato di attuabilità del servizio.

#### **Art. 16 - Verifiche e controlli**

1. La Stazione appaltante si riserva, anche senza preavviso, la facoltà di esercitare, nelle forme e modalità che riterrà più opportune, pure con la collaborazione dell'Istituzione scolastica, azioni di controllo, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza sull'andamento del servizio in loco e presso i siti/immobili individuati quali rimesse, vigilando sulla corretta attuazione delle obbligazioni contrattuali assunte, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa opporre ostacoli o eccezioni di sorta.
2. In tal caso è fatto obbligo alla Ditta di fornire alla Stazione appaltante la massima collaborazione, di tempo, mezzi e risorse umane, affinché la Stazione appaltante stessa possa espletare l'attività suddetta con la massima celerità ed efficacia.

#### **Art. 17 - Responsabilità ed assicurazioni**

1. L'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico.
2. Durante il servizio la Ditta appaltatrice è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli utenti nelle varie fasi di svolgimento del servizio, vale a dire nel momento immediatamente precedente la salita sul mezzo di trasporto, durante il trasporto stesso ed infine al momento della discesa.
3. La Ditta risponde direttamente dei danni a persone e/o cose e/o animali provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La Ditta risponde, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno ed i terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con se, esonerando la Stazione appaltante da ogni relativo addebito. In particolar modo, è a completo ed esclusivo carico della Ditta medesima ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio, così come all'accesso al plesso scolastico e all'uscita dallo stesso per l'ingresso nel mezzo di trasporto.
4. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di

locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

5. A tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, è fatto obbligo alla Ditta produrre:
- a) Polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) avente – oltre le normali condizioni previsti dalla normativa vigente in materia – le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:
- ✓ massimale annuo non inferiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
  - ✓ rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e/o ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
  - ✓ copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone trasportate superi quello ammesso dalla carta di circolazione;
  - ✓ copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata;
  - ✓ copertura per danni conseguenti ad inquinamento ambientale causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose;
  - ✓ copertura per danni provocati dai trasportati a terzi non trasportati.
- b) Polizza Responsabilità Civile Terzi (R.C.T./O) di durata annuale, da rinnovare fino alla scadenza dell'appalto, avente – oltre le normali condizioni previsti dalla normativa vigente in materia – le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:
- ✓ la polizza di responsabilità dovrà prevedere espressamente che gli utenti stessi siano considerati terzi tra loro, così pure gli utenti ed il personale di servizio impiegato dalla Ditta;
  - ✓ massimale annuo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
  - ✓ copertura per risarcimento danni per operazioni di carico/salita e scarico/discesa/uscita utenti.
6. E' fatto obbligo alla Ditta di trasmettere in corso di appalto quietanza dei premi assicurativi versati per le coperture assicurative sopra citate.
7. Il massimale previsto nella polizza non é da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

## **Art. 18 - Subappalto**

1. Il subappalto è ammesso ed autorizzato alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. La quota massima subappaltabile sarà quella prevista dalla normativa al momento della domanda di subappalto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
3. Nel caso di autorizzazione al subappalto la Ditta resta, nei confronti della Stazione appaltante, unica ed esclusiva responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto e, pertanto, anche delle parti di servizio affidate in subappalto. Detta autorizzazione non esonera quindi la Ditta, per quei servizi e prestazioni affidate in subappalto, dal rispetto degli impegni contrattuali assunti con la Stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 (tranne che nelle ipotesi previste al c. 13 lett. a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.
4. L'affidamento del subappalto deve avvenire, in ogni caso, alle condizioni termini e modalità previsti nel citato art. 105, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni oltre all'applicazione delle sanzioni previste nel presente Capitolato e delle più gravi sanzioni previste dalla legge.
5. In caso di subappalto di parte del servizio è fatto obbligo alla Ditta di trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento:
  - ✓ copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
  - ✓ apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre n. 445, con la quale attesta di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti;
6. La mancata trasmissione delle fatture quietanzate e della dichiarazione di cui al comma 5 che precede, dà diritto alla Stazione appaltante di sospendere il pagamento nei confronti della Ditta delle fatture per le prestazioni di servizio rese sino all'avvenuta acquisizione della regolare documentazione ivi prevista.

#### **Art. 19 - Divieto di cessione del contratto**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Il soggetto aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 c.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

**Art. 20 - Risoluzione del contratto ed esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione appaltante**

1. Qualora nel corso dell'appalto il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato, nel contratto d'appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto (o in maniera non conforme) alle norme di legge - ed in particolare all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - di regolamento e di atti amministrativi in materia, la Stazione appaltante potrà recedere dal rapporto, addebitando eventuali nuovi o maggiori oneri per i nuovi contratti alla Ditta, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno – fatto salvo quanto previsto ai successivi commi sesto e settimo – rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.
2. In particolare, la Stazione appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto nei casi in cui la Ditta:
  - a. non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente Capitolato, dal contratto, dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;
  - b. non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 15 “Sospensioni accidentali e temporanee del servizio”) o comunque lo effettui con ripetute o gravi irregolarità;
  - c. non ottemperi alle direttive emanate dagli Organismi competenti in materia di trasporto pubblico locale e/o scolastico;
  - d. non ottemperi alle disposizioni degli Organi competenti in materia sanitaria per il trasporto locale al fine di contenere e gestire le situazioni di emergenza epidemiologica da Covid-19 o altre situazioni di emergenza;
  - e. si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti

- derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- f. utilizzi mezzi di trasporto con anno di prima immatricolazione precedente a quello indicato nell'istanza di ammissione alla gara per un numero di giorni di servizio/anno scolastico superiore a 15 (quindici)/ciascun mezzo, indipendentemente dalle ragioni o cause che ne hanno determinato l'impossibilità di utilizzo, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 21 "Clausola risolutiva espressa" e 22 "Vigilanza, controllo e penalità";
  - g. risulti mancante, in tutto o in parte, delle polizze assicurative di cui al precedente art. 17 "Responsabilità ed assicurazioni" o le predette polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato;
  - h. non provveda a reintegrare la cauzione definitiva nei casi previsti dall'art. 12 "Cauzioni" del presente Capitolato.
3. La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A/R ai sensi di legge. Alla Ditta verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni della Stazione appaltante; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto.
  4. In tal caso la Stazione appaltante potrà affidare l'appalto – anche senza nuova istruttoria – alla Ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico.
  5. Rimane, comunque, in capo alla Stazione appaltante la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 22 "Vigilanza, controllo e penalità" del presente Capitolato.
  6. E' riconosciuta facoltà alla Stazione appaltante di procedere alla revoca dell'appalto, recedendo dal relativo contratto, per motivi di pubblico interesse. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R e con un preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorsi i quali la Stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.
  7. Nel caso di cui al comma sesto che precede, spetta alla Ditta – a titolo di pieno saldo – un indennizzo pari ad un ventesimo (1/20) dell'importo relativo al servizio non ancora espletato alla data da cui decorre il recesso. Il ventesimo dell'importo relativo al servizio non ancora

espletato è calcolato sulla differenza tra l'importo contrattualmente pattuito e l'importo già erogato a seguito del servizio regolarmente espletato alla data di recesso. Null'altro è riconosciuto alla Ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

#### **Art. 21 Clausola sociale**

1. Il concessionario si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal concessionario/appaltatore stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con il concessionario subentrante, con passaggio diretto ed immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizione analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria vigenti.

#### **Art. 22 Clausola risolutiva espressa**

1. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi in cui la Ditta appaltatrice:
  - a. venga a perdere anche solo uno dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara previsti dal Bando;
  - b. proceda al subappalto in violazione di quanto previsto dal Capitolato e dalle norme di legge in materia;
  - c. utilizzi mezzi di trasporto con anno di prima immatricolazione precedente a quello indicato nell'istanza di ammissione alla gara per un numero di giorni di servizio/anno scolastico superiore a 30 (trenta)/ciascun mezzo, indipendentemente dalle ragioni o cause che ne hanno determinato l'impossibilità di utilizzo; ciò al fine di non alterare le condizioni di aggiudicazioni dell'appalto;
  - d. utilizzi siti/immobili di custodia dei veicoli per un numero complessivo (e indipendente dal numero di siti/immobili) di giorni di servizio/anno scolastico superiore a 45 (quarantacinque); ciò al fine di non alterare le condizioni di aggiudicazione dell'appalto;
  - e. incorra, nel corso dell'anno scolastico, in penalità per un importo superiore al 10% del valore annuo (per tale intendendosi l'anno scolastico) dell'appalto (IVA esclusa);

- f. esegua le transazioni senza avvalersi di conti correnti dedicati bancari o postali e senza rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010;
  - g. non inserisca negli eventuali contratti sottoscritti con il subappaltatore apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.
2. Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati – anche rivalendosi sulla cauzione definitiva – eventuali nuovi o maggiori oneri per i nuovi contratti alla Ditta, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, rimanendo salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali danni ed all’incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.
  3. La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A/R ai sensi di legge. Alla Ditta verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni della Stazione appaltante; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto.
  4. In tal caso la Stazione appaltante potrà affidare l'appalto – anche senza nuova istruttoria – alla Ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico.

### **Art. 23 Vigilanza, controllo e penalità**

1. La vigilanza ed il controllo del servizio competono alla Stazione appaltante. La Ditta appaltatrice è responsabile verso la Stazione appaltante del buon e regolare andamento del servizio e della disciplina dei suoi dipendenti. Incombe sulla Ditta ogni responsabilità civile e penale per qualsivoglia tipo di danno derivante dall'esercizio agli utenti ed a terzi.
2. Il verificarsi di manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla Ditta o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultima, delle norme contenute nel presente Capitolato, nel contratto d'appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, è contestato dalla Stazione appaltante, per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza del fatto.

3. Alla Ditta viene riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni della Stazione appaltante; tale termine non può essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta stessa, della nota di contestazione del fatto. La Ditta ha facoltà di presentare proprie memorie giustificative e difensive sull'inadempienza riscontrata. Esaminate dette memorie – o trascorso infruttuosamente il termine assegnato – è facoltà della Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, applicare le relative sanzioni pecuniarie, mediante trattenuta sul rateo mensile da liquidare o, in alternativa, rivalendosi sulla cauzione definitiva.
4. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi (sovranzionali, nazionali, regionali o locali) in materia, e ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali o civili, per la mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico della Ditta, oltre alla trattenuta del corrispettivo dovuto, le seguenti penalità, che potranno essere irrogate anche cumulativamente nel caso di concorso di violazioni nel medesimo evento:

<b><u>INFRAZIONE</u></b>	<b><u>PENALE</u></b>
Mancata, parziale o insufficiente trasmissione, nei termini previsti per legge, per disposizioni di Bando o Capitolato o, comunque, per disposizione della Stazione appaltante, della documentazione prevista negli atti di gara per la stipula del contratto e/o la gestione dell'appalto.	€ 50,00/g di ritardo per i primi 5 giorni oltre il termine concesso € 100,00/g oltre il 5° giorno di ritardo
Mancata, parziale o incompleta comunicazione di variazione delle informazioni relative a: - personale conducente e di sorveglianza; - mezzi impiegati; - siti/immobili (rimessa).	€ 300,00 per il terzo evento accertato € 500,00 per ogni ulteriore evento accertato successivo al terzo
Ritardo contenuto tra i cinque ed i dieci minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse, indipendentemente dalle cause che ne hanno determinato l'evento.	Da € 150,00 a € 450,00
Mancata, parziale o insufficiente pulizia, interna o esterna, degli autobus.	Da € 150,00 a € 450,00
Trasporto di utenza diversa da quella prevista	Da € 150,00 a € 450,00

nel Capitolato o priva di regolare titolo di viaggio	
Mancata, parziale o insufficiente manutenzione (interna all'abitacolo o esterna allo stesso) dei mezzi di trasporto.	Da € 150,00 a € 450,00
Comportamenti del personale impiegato non rispondenti a quanto prescritto nel Capitolato.	Da € 150,00 a € 450,00
Mancata effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'evento.	Da € 500,00 a € 1.000,00
Ritardo oltre i dieci minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse, indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'evento.	Da € 300,00 a € 800,00

La misura della sanzione – nei sopra citati casi in cui la stessa può essere graduata da un minimo ad un massimo – viene determinata tenuto conto della reiterazione del fatto, delle conseguenze dallo stesso derivanti, dell'eventuale concorso di circostanze o fatti indipendenti dalla volontà della Ditta e, più in generale, del comportamento complessivo della stessa con riferimento agli obblighi contrattuali assunti e ad eventuali altre e diverse penalità alla stessa applicate per comportamenti colposi.

5. Obblighi derivanti dal D.P.R n. 62 del 16/3/2013 e dal Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di san Giovanni Ilarione:

La la Ditta aggiudicataria, ai sensi degli obblighi derivanti dal D.P.R n. 62 del 16/3/2013 e dal Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di San Giovanni Ilarione, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento interno dei dipendenti del Comune di San Giovanni Ilarione approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 20.03.2024

6. È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante applicare le sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00)/evento ed un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00)/evento a seconda della gravità del fatto che ha determinato la mancanza o l'inadempimento, della reiterazione del fatto stesso e dell'eventuale concorso di circostanze o fatti indipendenti dalla volontà della Ditta ed in tutti gli altri

casi di mancata o parziale o difforme esecuzione del servizio rispetto alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nelle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia di trasporto di personale e di trasporto scolastico nonché in materia di contratti d'appalto.

7. L'applicazione della penale non estingue l'obbligo di adempiere da parte della Ditta né esclude la possibilità della Stazione appaltante o di soggetti terzi di procedere legalmente per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Ditta.

#### **Art. 24 Stipulazione del contratto, imposte, tasse e vincoli**

1. Per le modalità di stipula del contratto si veda il Disciplinare di Gara.
2. La Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; inoltre tale contratto conterrà clausola risolutiva espressa nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società poste italiane s.p.a. Negli eventuali contratti sottoscritti con il sub appaltatore la concessionaria si obbliga ad inserire a pena della nullità assoluta un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
3. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
4. La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della Ditta, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto, nonché delle leggi e disposizioni sovranazionali, nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia. Sono a carico della Ditta – senza diritto di rivalsa – tutte le spese di contratto, le spese

ed i diritti di rogito, di segretaria, di bollo, di registrazione, nessuna esclusa né eccettuata.

5. La Stazione Appaltante trasmetterà ogni e qualsivoglia comunicazione relativa all'appalto del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto presso il domicilio della Ditta di cui all'istanza di partecipazione alla gara. È fatto obbligo alla Ditta stessa di comunicare ogni variazione che possa direttamente o indirettamente riguardare il presente appalto entro giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi, dalla data di intervenuta variazione.

#### **Art. 25 Controversie**

1. Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere in merito alla presente procedura di gara sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
2. Tutte le controversie e questioni tra la Stazione appaltante e la Ditta, inerente il rapporto contrattuale, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa) in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, che non si siano potute definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Verona.
3. Resta inteso che l'insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovrà causare sospensione, interruzione o pregiudizio alcuno alla prosecuzione dei servizi.

#### **Art. 26 Valutazione dei rischi da interferenze**

Il Comune dichiara di aver valutato le specificità del servizio oggetto dell'appalto in vista della predisposizione del documento unico sulla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e di aver riscontrato l'esistenza dei rischi come dettagliati nell'allegato che costituisce parte della documentazione di gara e dell'appalto da aggiudicare.

#### **Art. 27 Trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.

La Ditta dovrà trattare i dati e custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del sopra citato Regolamento.

Il trattamento dei dati conferiti dovrà avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

\*\*\* \*\*

Documenti allegati al Capitolato speciale d'appalto:

- Linee di percorrenza
- Modulo dichiarazione autista
- Duvri